SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10/L

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. **517.**

Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

00G0007

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Decreti ministeriali relativi ai progetti per la realizzazione di interventi formativi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione, nell'ambito degli avvisi 6 e 7/99.

Da 00A0164 a 00A0180

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 dicembre 1999, n. **515.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.078 milioni per l'anno 1999, in lire 1.061 milioni per l'anno 2000 ed in lire 1.078 milioni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa,

auspicando un ulteriore sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nel campo della cultura e dell'istruzione,

certi che questa collaborazione contribuirà ad accrescere la conoscenza reciproca e l'amicizia tra i popoli dei due Paesi,

tenendo conto delle profonde radici storiche delle relazioni italo-russe e del tradizionale interesse dei popoli dei due Paesi a conoscere la cultura ed i valori umanistici l'uno dell'altro,

attenendosi ai principi del Trattato di Amicizia e Cooperazione del 14 ottobre 1994 tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa,

operando in conformità con gli Accordi sottoscritti nell'ambito dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Allo scopo di sviluppare la cooperazione nel campo della cultura e dell'arte le Parti promuoveranno:
- tournées di compagnie teatrali, musicali ed altri gruppi di artisti e solisti;
- scambi diretti fra teatri, gruppi di artisti ed altre istituzioni culturali;
- allestimenti di mostre;
- sviluppo dei contatti nel campo della cinematografia e della produzione cinematografica;
- stretta collaborazione di esperti nel campo della letteratura, delle arti visive, della musica, del cinema e dell'architettura;
- scambi di informazioni su festival, concorsi, conferenze ed altre iniziative culturali che si tengano nei due Paesi, con la partecipazione di personalità nel campo della cultura;
- attuazione e sviluppo dei contatti tra associazioni artistiche ed altri enti.

Articolo 2

Le Parti promuoveranno lo scambio di esperienze nel campo della cultura e della divulgazione dei valori culturali ed artistici dei due Paesi mediante l'organizzazione congiunta di conferenze, simposi ed altri fori, nonché mediante gli incontri tra esperti e l'effettuazione di ricerche scientifiche comuni.

Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali.

Articolo 3

Le Parti favoriranno l'istituzione e le attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Mosca e di un Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma, regolati sulla base di un apposito Accordo intergovernativo.

Articolo 4

Al fine di sviluppare la cooperazione nel campo dell'istruzione e delle scienze umanistiche tra i due Paesi, le Parti favoriranno:
- lo sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose sulla base di accordi diretti

tra istituti scientifici e di ricerca, società ed organizzazioni scientifiche dei due Paesi;

- gli scambi di ricercatori ed altri esperti scientifici per la realizzazione dei progetti di ricerche in comune, per l'effettuazione di tirocinio scientifico, la partecipazione a simposi, conferenze ed altri fori scientifici;
- i contatti diretti e gli scambi fra le università ed altri istituti superiori, istituzioni ed organizzazioni nella sfera dell'istruzione;
- lo studio e l'insegnamento delle lingue e della letteratura dei due Paesi;
- lo scambio di borse di studio, particolarmente per corsi di dottorato di ricerca e per quanto riguarda i borsisti russi anche per corsi di formazione manageriale;
- i viaggi di docenti, ricercatori, esperti nel campo dell'istruzione per tener delle conferenze e partecipare a diverse iniziative scientifiche;
- lo scambio di informazioni sulle iniziative internazionali nel settore dell'istruzione e della ricerca;
- la collaborazione nel campo della formazione professionale e del perfezionamento dei quadri, dell'elaborazione degli standard didattici, della metodologia di predisposizione dei sussidi didattici, dei programmi ecc.;
- le altre forme di stretta collaborazione reciprocamente vantaggiosa nel campo dell'istruzione e della ricerca.

Articolo 5

Le Parti favoriranno:

- l'attuazione di relazioni dirette nel campo della cultura e dell'istruzione fra città e regioni della Repubblica Italiana e della Federazione Russa.
- le attività per lo sviluppo dei rapporti culturali e scientifici delle organizzazioni non governative dei due Paesi.

Articolo 6

Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra organi di stampa, case-editrici, organizzazioni di tele-radiodiffusione ed altri organismi dei due Paesi nel settore dell'informazione.

Articolo 7

Le Parti favoriranno la collaborazione e i reciproci scambi tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi.

Articolo 8

Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra i corrispondenti organi statali al fine di prevenire e reprimere il trasferimento illegale di beni culturali, di mezzi audiovisivi ed altri oggetti protetti sulla base delle legislazioni interne e delle obbligazioni internazionali dei due Stati.

Articolo 9

Le Parti promuoveranno la cooperazione nella sfera della tutela dei diritti d'autore e dei diritti similari in conformità alle legislazioni interne e alle obbligazioni internazionali dei propri Stati.

Articolo 10

Le Parti favoriranno la cooperazione tra le istituzioni statali che si interessino dei problemi dei giovani, nonché i contatti diretti tra le organizzazioni giovanili ed i giovani dei due Paesi.

Articolo 11

Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione nel campo dell'educazione fisica e dello sport, incoraggeranno i contatti diretti fra associazioni sportive, squadre,

atleti e allenatori dei due Paesi.

Articolo 12

Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione nel campo del turismo come strumento importante di conoscenza reciproca dei valori artistici e umanistici dei due Paesi.

Articolo 13

Qualsiasi attività nel quadro del presente Accordo verrà attuata in conformità con la legislazione dello Stato sul cui territorio tale iniziativa sarà esercitata.

Articolo 14

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti creeranno una Commissione Mista allo scopo di esaminare l'andamento della cooperazione culturale e di adottare i periodici Programmi esecutivi.

Le sedute della Commissione mista si effettueranno alternativamente nelle Capitali dei due Paesi.

Articolo 15

Le questioni che sorgessero nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta confermante l'esecuzione da parte di ciascuna delle Parti delle rispettive procedure all'interno dello Stato, necessarie per la sua entrata in vigore.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di avere validità nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa l'Accordo Culturale tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche firmato a Mosca il 9 febbraio 1960 e l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa sottoscritto il 19 dicembre 1991.
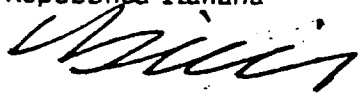
Articolo 17

Il presente Accordo verrà concluso per un periodo indeterminato e resterà in vigore fino alla scadenza di 6 mesi dalla data della notifica scritta da una delle Parti circa l'intenzione di porre fine alla validità dell'Accordo stesso.

La cessazione della validità dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei Programmi concordati durante l'esecuzione dell'Accordo, se le Parti non converranno diversamente.

Fatto a Roma il 10 febbraio 1998 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi aventi identico valore.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Federazione Russa

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3834):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 23 febbraio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 maggio 1999 (atto n. 3834/*A* - relatore sen. VERTONE GRIMALDI).

Esaminato in aula ed approvato il 26 maggio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6102):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 6 e 20 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 ottobre 1999 (atto n. 6102/*A* - relatore on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 22 novembre 1999 e approvato il 10 dicembre 1999.

99G0008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. **516.**

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private;

Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la composizione della delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visti i decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per il coordinamento della politiche comunitarie e degli affari regionali costituitivi della delegazione di parte pubblica firmataria dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996, della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e Bolzano, di conferma della delegazione di parte pubblica, nonché della sua integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Preso atto che in data 13 maggio 1999 è stato stipulato un accordo integrativo del citato accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

Considerato che il predetto accordo integrativo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con decreto del Presidente della Republbica 8 luglio 1998, n. 371.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 19

ALLEGATO

ACCORDO INTEGRATIVO

dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.

Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, riunite in data 13 maggio 1999, presso il Ministero della sanità di Roma;

Vista la norma transitoria dell'accordo citato, la quale dispone che sino all'entrata in vigore dell'accordo medesimo, i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie restano disciplinati dal precedente

accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989;

Ritenuto necessario che le ricette spedite dalle farmacie entro la mezzanotte del 10 novembre 1998, in vigenza del precedente accordo, siano esaminate dalle commissioni previste dall'accordo medesimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 94/1989;

Nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, alla norma transitoria è aggiunto il seguente comma:

«2. Le ricette spedite dalle farmacie entro la data di entrata in vigore del presente accordo sono esaminate secondo le disposizioni dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 94/1989; le commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del citato accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 94/1989, verrano, ove necessario, integrate ovvero ricostituite e cesseranno nel momento in cui sarà ultimato l'iter relativo a tutte le ricette sottoposte alla loro valutazione».

Elenco dei firmatari dell'accordo integrativo all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371:

Regione Veneto: BRAGHETTO
Regione Emilia-Romagna: BISSONI
Regione Friuli-Venezia Giulia: ARIIS
Regione Lazio: COSENTINO
Regione Lombardia: BORSANI
Regione Marche: MASCIONI
Regione Sicilia: SANZARELLO
Regione Toscana: MARTINI
Regione Umbria: ANTONINI
Federfarma: SIRI
Fiamclaf: GIZZI
Pubblifarm: SCHITO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:

«2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera *a)* l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera *c)* non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali;

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera *b)*, e le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria».

— Il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), così come modificato dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministeri. La delegazione ha sede presso la segreteria della conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottova e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e successive modificazioni, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Republbica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a)-c) (omissis);

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato ed integrato dal citato decreto legislativo n. 517 del 1993, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

99G0009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette e registro di Locri - I.V.A. (imposta valore aggiunto) e sezione staccata della D.R.E. di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con cui il Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Tenuto conto che in data 29 dicembre 1999 sarà attivato in Locri l'ufficio delle entrate che assorbirà le competenze degli uffici imposte dirette e registro di Locri - I.V.A. (imposta valore aggiunto) e sezione staccata della D.R.E. di Reggio Calabria;

Considerato che per consentire l'avvio dell'ufficio delle entrate di Locri è necessario, in particolare, interrompere per le giornate del 27 e 28 (lunedì e martedì) dicembre 1999, la connessione telematica dei detti uffici per l'attivazione delle specifiche procedure informatiche dell'ufficio delle entrate di Locri;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette e registro di Locri - I.V.A. (imposta valore aggiunto) e sezione staccata della D.R.E. di Reggio Calabria per le giornate del 27 e 28 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 17 dicembre 1999

Il direttore regionale: SACCONE

00A0145

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Acli-Casa Marino Carboni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 14 novembre 1985, repertorio n. 17393, registro società n. 1662/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4063;

2) società cooperativa edilizia «Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 25 settembre 1991, repertorio n. 27039, registro società n. 1224/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5450;

3) società cooperativa edilizia «Casa Mia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vibonati, costituita per rogito notar Pietro Bianchi in data 1° settembre 1955, repertorio n. 26, registro società n. 3, tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 343;

4) società cooperativa edilizia «Casa Serena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scala, costituita per rogito notar Andrea Pansa in data 11 settembre 1979, repertorio n. 3330, registro società n. 605/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2653;

5) società cooperativa edilizia «Cava 75 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Giovanni

Della Monica in data 6 maggio 1975, repertorio n. 86495, registro società n. 6105/7180, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1753;

6) società cooperativa edilizia «Del Sole 1965 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 24 maggio 1965, repertorio n. 2388, registro società n. 3627/4642, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 377;

7) società cooperativa edilizia «Eden - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 14 gennaio 1971, repertorio n. 47660, registro società n. 4436/5549, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 988;

8) società cooperativa edilizia «Edilizia 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassano, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 19 settembre 1979, repertorio n. 106, registro società n. 298, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 2674;

9) società cooperativa edilizia «Forza del Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 29 aprile 1987, repertorio n. 10892, registro società n. 1026/87, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4526;

10) società cooperativa edilizia «Il Colle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 22 febbraio 1991, repertorio n. 41535, registro società n. 428/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5236;

11) società cooperativa edilizia «Il Giardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 21 aprile 1980, repertorio n. 4183, registro società n. 364, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2831;

12) società cooperativa edilizia «Il Mulino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Olevano sul Tusciano, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 26 febbraio 1979, repertorio n. 15326, registro società n. 295/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2569;

13) società cooperativa edilizia «Il Risorgimento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 1º febbraio 1991, repertorio n. 25186, registro società n. 427/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5234;

14) società cooperativa edilizia «Iniziativa Volceiana 1981 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buccino, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 3 ottobre 1981, repertorio n. 17939, registro società n. 819, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3126;

15) società cooperativa edilizia «L'Ariete - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 25 settembre 1991, repertorio n. 27038, registro società n. 1225, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5453;

16) società cooperativa edilizia «La Ginestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Camerota, costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 27 giugno 1980, repertorio n. 7975, registro società n. 562, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 2983;

17) società cooperativa edilizia «La Quercia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 2 maggio 1991, repertorio n. 51783, registro società n. 737/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5293;

18) società cooperativa edilizia «La Residenza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 18 febbraio 1975, repertorio n. 77232, registro società n. 5910/6986, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1636;

19) società cooperativa edilizia «Marco Polo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 29 aprile 1987, repertorio n. 10893, registro società n. 1027, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4522;

20) società cooperativa edilizia «Mitilianum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 9 marzo 1979, repertorio n. 9686, registro società n. 202/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2497;

21) società cooperativa edilizia «Parco dell'Edera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 12 marzo 1985, repertorio n. 14614, registro società n. 642/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3894;

22) società cooperativa edilizia «Parco Primavera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caggiano, costituita per rogito notar Antonio Orlando in data 27 giugno 1991, repertorio n. 9565, registro società n. 1828, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 5371;

23) società cooperativa edilizia «Parco S. Andrea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bracigliano, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 16 maggio 1987, repertorio n. 21496, registro società n. 1036, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4527;

24) società cooperativa edilizia «Quadrifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bracigliano, costituita per rogito notar Giovanni Giuliani in data 15 dicembre 1979, repertorio n. 108246, registro società n. 87/80, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2713;

25) società cooperativa edilizia «Speranza Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaetano Di

Fluri in data 7 aprile 1979, repertorio n. 126591, registro società n. 304/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2565.

Salerno, 9 dicembre 1999

Il direttore: GAROFALO

00A0146

DECRETO 13 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa a responsabilità limitata «Bucaneve», in Viggiano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa a r.l. «Bucaneve», con sede in Viggiano, costituita per rogito notaio Libero De Bellis in data 24 gennaio 1971, registro società n. 936, tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 669.

Potenza, 13 dicembre 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

00A0147

DECRETO 16 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Ente universitario S. Benedetto - Società cooperativa a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 giugno 1980 eseguito nei confronti della società cooperativa «Ente universitario S. Benedetto - Società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovavasi nelle condizioni previste dal comma 2 del predetto articolo del codice civile;

Tenuto conto del tempo trascorso dal deposito dell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1973;

Ritenuto che le poste attive nel medesimo contenute debbano considerarsi estinte e, pertanto, si renda opportuno trasformare il provvedimento di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998, sulla base della nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prot. n. 4855 dell'8 novembre 1999 con la quale si dispone la predetta conversione;

Decreta:

La società cooperativa «Ente universitario S. Benedetto - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cassino, costituita a rogito notaio dott. Gamberale Luigi in data 30 ottobre 1969, repertorio n. 1621, registro imprese n. 141/69 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 408/109632, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Frosinone, 16 dicembre 1999

Il direttore: NECCI

00A0148

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Daniel '82», in Modugno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 giugno 1999 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Daniel '82», con sede in Modugno, numero posizione 6958/252796 costituita per rogito notaio Ernesto Fornaro in data 22 febbraio 1991, repertorio n. 66059, registro imprese n. 27396, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 dicembre 1999

Il dirigente: BALDI

00A0149

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Arca», in Minervino Murge.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 agosto 1998 e successivo accertamento del 14 novembre 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 19 maggio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Arca», numero posizione 7451/269859, con sede in Minervino Murge, costituita per rogito notaio Berardi Roberto in data 24 ottobre 1994, repertorio n. 402, registro imprese n. 12757, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 dicembre 1999

Il dirigente: BALDI

00A0150

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «New House», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 giugno 1999 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «New House», con sede in Mola di Bari, numero posizione 6081/226519 costituita per rogito notaio Fiandaca Ferdinando in data 19 febbraio 1987, repertorio n. 24728, registro imprese n. 21199, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 dicembre 1999

Il dirigente: BALDI

00A0151

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto casa», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 febbraio 1999 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto casa», con sede in Mola di Bari, numero posizione 6148/228843 costituita per rogito notaio Fiandaca Ferdinando in data 18 giugno 1987, repertorio n. 26322, registro imprese n. 21836, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 dicembre 1999

Il dirigente: BALDI

00A0152

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Opus Hominis», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 febbraio 1999 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Opus Hominis», con sede in Bari, numero posizione 2969/146337 costituita per rogito notaio Corrado Magarelli in data 5 maggio 1976, repertorio n. 61025, registro imprese n. 8802, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 dicembre 1999

Il dirigente: BALDI

00A0153

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Innovazioni tecnologiche», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 settembre 1998 e successivo accertamento del 19 aprile 1999 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Innovazioni tecnologiche», numero posizione 5181/202325, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Arturo della Monica, in data 5 gennaio 1984, repertorio n. 340089, registro imprese n. 15589, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 dicembre 1999

Il dirigente: BALDI

00A0154

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova agricoltura a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 marzo 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Nuova agricoltura a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 88068 del 23 novembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova agricoltura a r.l.», con sede in Cassino, costituita per rogito notaio dott. Scardamaglia Fernando in data 17 novembre 1979, repertorio n. 1317, registo società n. 982 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 844/172759, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 20 dicembre 1999

Il direttore: NECCI

00A0155

DECRETO 22 dicembre 1999.

Approvazione della terza variazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E. - esercizio finanziario 1999.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1999, n. 46/I/99 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 1999 del Fondo citato;

Vista la nota dell'INPS con la quale comunica il saldo del gettito di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 dovuto per l'anno 1998 derivante dal terzo della maggiorazione contributiva pari a lire 2.074.914.716;

Ritenuta la necessità di acquisire l'importo di lire 2.074.914.716 relativo al saldo dell'INPS 1998 ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 845/1978;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Visto in particolare l'art. 68 della citata legge n. 144/1999 che, ai commi 1-4, *a),* prevede per l'anno 1999, un finanziamento di L. 200.000.000.000 per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative;

Vista la quietanza di tesoreria centrale n. 13 del 20 ottobre 1999 con la quale è stato accreditato l'importo sopra indicato;

Ritenuta la necessità di istituire in conto entrate ed uscite per acquisire la citata somma di lire 200.000.000.000 proveniente dal capitolo 6856 del bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego;

Visto il decreto ministeriale n. 167/I/99 del 12 maggio 1999 di approvazione della prima nota di variazione al bilancio di previsione 1999 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (art. 9 della legge n. 236/1993);

Preso atto che nei capitoli 4001 entrate e 9001 uscite di cui al citato decreto ministeriale n. 167/1999, per un mero errore materiale è stata trascritta la somma di L. 6.452.958.000 anziché L. 6.452.598.000;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica dell'importo di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio del Fondo di rotazione sono istituiti i seguenti capitoli:

Sezione entrate:

Cap. 2002 - Somme provenienti dal bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale DG 7 per copertura oneri finanziari assolvimento obbligo di frequenza di attività formativa [ex legge n. 144 del 17 maggio 1999, art. 66, commi 1-4 *a)*];

Sezione uscite:

Cap. 7022 - Copertura oneri finanziari assolvimento obbligo di frequenza di attività formative [ex legge n. 144 del 17 maggio 1999, art. 66, commi 1-4 *a)*].

Art. 2.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 del Fondo di rotazione per la formazione professionale per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9, quinto comma, legge n. 236, del 19 luglio 1993, sono apportate le seguenti variazioni:

Sezione entrate - Variazioni in aumento:

Cap. 2001 - Versamento da parte dell'INPS maggiori entrate di cui all'art. 25, legge n. 845/1978 . . . L. 2.074.914.716

Cap. 2002 - Somme provenienti dal cap. 6856 del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego per copertura oneri derivanti applicazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 . . . . » 200.000.000.000

Totale . . . L. 202.074.914.716

Sezione entrate - Variazioni in diminuzione:

Cap. 4001 - Somme affluite dalla CEE-FSE per il finanziamento delle attività formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . L. 360.000

Sezione uscite - Variazioni in aumento:

Cap. 7029 - Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7 della legge n. 236/1996 L. 2.074.914.716

Cap. 7022 - Copertura oneri finanziari derivanti dall'obbligo di frequenza per attività formative di cui alla legge n. 144 del 17 maggio 1999, art. 66, commi 1-4, lettera *A)* . . . . » 200.000.000.000

Totale . . . L. 202.074.914.716

Sezione uscite - Variazioni in diminuzione:

Cap. 9001 - Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . L. 360.000

Art. 3.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 del Fondo di rotazione sono apportate le variazioni citate nelle premesse di cui al precedente articolo.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Ministro: SALVI

00A0156

DECRETO 24 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Alluvione 94 - Ripresa 95», in Asti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza delle direzioni provinciali l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente la sotto elencata società cooperativa;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa settore «mista» «Alluvione 94 - Ripresa 95», soc. coop. in liquidazione, con sede in Asti, costituita con atto a rogito notaio Marchetti dottor Bruno in data 9 febbraio 1995, repertorio n. 39024, tribunale di Asti, registro società n. 8307, posizione n. 664/270155.

Asti, 24 dicembre 1999

Il direttore: CORRENTE

00A0157

DECRETO 27 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Smeraldo S.r.l.», in Chieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto indicata è sciolta di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

società cooperativa edilizia «Smeraldo S.r.l.», con sede in Chieti, costituita per rogito notar Germano De Cinque in data 26 luglio 1977, registro società n. 1452 presso il tribunale di Chieti, posizione n. 616/161927.

Chieti, 27 dicembre 1999

Il direttore: COLACI

00A0158

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 1999.

Realizzazione e gestione dell'inventario del potenziale viticolo di cui agli articoli 16 e 23 del regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare gli articoli 16 e 23, paragrafo 1, lettera *a)* e 4, concernenti la realizzazione dell'inventario del potenziale produttivo;

Visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 e successive modificazioni relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione del 3 marzo 1987, recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 1987, con il quale l'AIMA è stata incaricata di realizzare e gestire lo schedario vitivinicolo previsto dal regolamento (CEE) n. 2392/96;

Visti gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

Considerato che la realizzazione dell'inventario costituisce la condizione essenziale per avere accesso, a decorrere dal 1° agosto 2000, alle misure previste dal citato regolamento (CE) n. 1493/99;

Considerato che la continuità funzionale ed operativa dell'inventario è assicurata come previsto dall'art. 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 173/1998 sulla base delle convenzioni tra amministrazioni regionali/province autonome e SIAN;

Considerato che, in ogni caso, l'inventario deve essere completato per tutte le regioni prima del 31 dicembre 2001;

Ritenuto necessario ed urgente che l'AIMA provveda a realizzare l'inventario del potenziale produttivo vitivinicolo su base nazionale articolato per singole regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) in liquidazione, quale organismo pagatore, cura la realizzazione e la gestione dell'inventario del potenziale viticolo previsto agli articoli 16 e 23 del regolamento (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 entro i termini previsti e secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria.

2. L'inventario nazionale si articola per singole regioni e province autonome, le quali sono tenute a fornire all'AIMA le informazioni di cui all'art. 16, parametro 1, lettera *c)* del regolamento (CE) n. 1493/99 e gli altri elementi necessari alla realizzazione dell'inventario, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dall'AIMA stessa, al fine di consentire ai produttori di usufruire dei benefici previsti dal regolamento (CE) n. 1493/99 a decorrere dal 1° agosto 2000. A tal fine l'AIMA stipula con le regioni e province autonome apposite convenzioni, in conformità con l'art. 3, comma 2, lettera *e),* della legge 14 agosto 1982, n. 610.

3. L'AIMA è responsabile nei confronti dell'Unione europea della realizzazione dell'inventario e di ogni ulteriore adempimento richiesto per la costituzione dello stesso, quale strumento necessario per l'accesso alle misure ed aiuti comunitari previsti dal regolamento (CEE) n. 1493/99.

4. L'AIMA relazionerà a questo Ministero, con cadenza mensile, sullo stato dell'arte della realizzazione dell'inventario.

Art. 2.

1. I dati relativi al settore vitivinicolo confluiscono nel SIAN di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e sono utilizzabili in relazione alla unicità della base costitutiva, dalle regioni e province autonome per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. La metodologia di realizzazione dell'inventario deve garantire la fruibilità dei dati in via telematica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 302

00A0220

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Tariffe ferroviarie per la media e lunga percorrenza. (Deliberazione n. 173/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visti in particolare gli articoli 1 e 10;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, concernente il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, si è tra l'altro proceduto al riordino delle funzioni di questo Comitato, al quale resta attribuito il potere di regolazione dei servizi di pubblica utilità non riconducibili alle attribuzioni di apposite Autorità.

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, con la quale sono state dettate le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996 con la quale è stato istituito il nucleo per l'attuazione delle suddette linee guida (NARS, e viste le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991;

Visto l'atto di concessione a favore delle F.S. S.p.a. rilasciato il 26 novembre 1993 dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003;

Viste le direttive per il risanamento dell'azienda F.S. emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente il 30 gennaio 1997 ed il 18 marzo 1999;

Vista la delibera in data 30 gennaio 1997, con la quale questo Comitato ha facoltizzato il Ministro dei trasporti e della navigazione ad autorizzare aumenti provvisori delle tariffe per i servizi passeggeri nella misura media del 2,5%;

Viste le raccomandazioni in data 24 luglio e 26 novembre 1997 con le quali il NARS, in relazione ad una richiesta di ristrutturazione del sistema di determinazione dei prezzi per il servizio ferroviario dei passeggeri di media e lunga percorrenza formulata dalle F.S. S.p.a. nel giugno 1997 e poi riproposta, condivideva l'opportunità di una riforma del suddetto sistema e di un aumento controllato delle tariffe per il quadriennio 1997-2000;

Viste le ulteriori raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 22 luglio 1999 in materia di politica tariffaria nel settore ferroviario per la media e lunga percorrenza;

Vista la nota n. 11458 del 24 settembre 1999 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha presentato la proposta di adeguamento tariffario per il servizio passeggeri di media e lunga percorrenza, allegando la relazione tecnica predisposta dal proprio servizio di vigilanza sulle ferrovie;

Preso atto di quanto disposto dal richiamato atto di concessione in ordine alla determinazione dei prezzi per i servizi offerti alla clientela;

Considerato che le citate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri pongono precise indicazioni sulle misure da adottare per ovviare allo squilibrio gestionale dell'azienda e contenere conseguentemente i trasferimenti a carico dello Stato, in linea — tra l'altro — con gli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'art. 2, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e stabiliscono in particolare che il risanamento venga perseguito agendo sulle due direttrici della riduzione dei costi, attualmente superiori alla media europea, e dell'adeguamento delle tariffe sulla base di un percorso di graduale avvicinamento ai valori medi europei che tenga conto delle condizioni del mercato, della relazione origine/destinazione del viaggio e della qualità del servizio sulla base delle indicazioni generali fornite da questo Comitato con la suddetta delibera 24 aprile 1996;

Considerato che nel gennaio 1999 le F.S. S.p.a. hanno proceduto alla costituzione della divisione passeggeri quale centro di costi e ricavi, nell'ambito del più ampio processo di separazione contabile delle aree di business;

Considerato che la ristrutturazione tariffaria proposta dalla società e consistente in un parziale disancoraggio dal vincolo chilometrico delle tariffe passeggeri che vengono invece basate essenzialmente sul criterio della domanda di spostamenti origine-destinazione e differenziate secondo la qualità del servizio offerto e le condizioni di mercato, introduce elementi di semplificazione a seguito della prevista eliminazione dei supplementi sui servizi Intercity ed Eurostar e attraverso l'accresciuta flessibilità delle tariffe postula un maggiore orientamento al mercato, apparendo quindi pienamente coerente con le indicazioni contenute nell'atto di concessione .e con le citate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, anche ai sensi delle più volte richiamate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, adeguamenti tariffari possono essere effettuati solo nel rispetto delle linee guida di cui alla citata delibera del 24 aprile 1996 e sulla base di un metodo tipo price-cap con conseguente predeterminazione dei tetti massimi applicabili in un arco temporale pluriennale ai servizi ricompresi in un paniere significativo e con contemporanea introduzione di miglioramenti qualitativi, anche nella rilevata prospettiva di acquisire quote maggiori di traffico;

Ritenuto di condividere la necessità di lasciare gli incrementi di produttività sottesi al richiamato metodo del price-cap a beneficio finale dell'azionista, con conseguente riduzione dei trasferimenti pubblici all'azienda, come previsto dal richiamato art. 2, comma 13, della legge n. 662/1996, stante l'insufficiente grado di copertura dei costi, pur se razionalizzati, ed il differenziale con il livello medio europeo;

Ritenuto che il processo di ristrutturazione delle F.S., attualmente impegnate in uno sforzo particolarmente rilevante anche in termini di investimenti, debba essere collocato in un contesto di politica aziendale più attenta alle esigenze dell'utenza e più orientata all'elevazione della qualità del servizio; mentre altra significativa tappa del processo di razionalizzazione dell'intero settore ferroviario è rappresentata dalla fissazione delle tariffe di accesso all'infrastruttura di cui ad altra delibera in data odierna, che segna l'avvio di forme di effettiva concorrenza nell'utilizzo della rete;

Ritenuto in tale prospettiva di individuare misure che incentivino le F.S. ad accelerare i tempi di avvicinamento a logiche di mercato e di miglioramento della qualità, prevedendo per il 2000 il parziale recupero dell'inflazione 1998/1999 per le relazioni non incluse nel paniere su cui attuare la prima fase della citata ristrutturazione tariffaria;

Ritenuto di condividere nei termini anzidetti la proposta formulata dal Ministro dei trasporti e della navigazione, differendo comunque il primo adeguamento al 16 gennaio 2000 e stabilendo che tale aumento debba essere contestuale all'introduzione di prime misure intese a dare un chiaro segnale dell'attenzione all'utenza cui dovrà risultare ispirata l'attività dell'azienda;

Ritenuti compatibili con gli obiettivi di politica economica a medio termine del Governo gli aumenti previsti per l'intero periodo di validità del piano di impresa;

Delibera:

1. *Ristrutturazione tariffaria.*

1.1. Le Ferrovie dello Stato S.p.a. sono autorizzate a praticare, per i servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza, a decorrere dal 16 gennaio 2000, un sistema di prezzi differenziati per relazione, in funzione del livello di servizio reso e delle condizioni di mercato. A decorrere da tale data i prezzi per i diversi servizi saranno comprensivi dei supplementi attualmente previsti per i servizi Intercity ed Eurastar, che pertanto verranno aboliti.

1.2. Le F.S. S.p.a. elaboreranno, comunicandolo al Ministero dei trasporti e della navigazione, al NARS ed all'ISTAT un primo paniere di relazioni comprendente i servizi di media-lunga percorrenza non inclusi negli obblighi di servizio pubblico (Eurostar, Intercity ed Espressi) su cui attuare la ristrutturazione tariffaria di cui al comma precedente con pesi specificati in base ai volumi di traffico. Le F.S. S.p.a. prevederanno poi, sempre dandone comunicazione al Ministero di settore ed agli altri organismi citati, progressivi ampliamenti del paniere in modo da acquisire una sempre maggiore flessibilità tariffaria e da rendere, entro il 2001, detto paniere rappresentativo di almeno il 90% dei consumi, espressi in valore, degli utenti dei servizi a media e lunga percorrenza: i pesi dei singoli servizi sono da rivedere ogni anno alla luce del cambiamento del mix di servizi offerti.

1.3. Anche in considerazione della concorrenza esercitata nel settore da altri modi di trasporto ed in conformità alle previsioni dell'atto di concessione nell'ambito del paniere la Società definirà la struttura tariffaria in piena autonomia, tenendo conto dell'elasticità della domanda per ciascun tipo di servizio e per ciascuna tratta, nelle diverse fasce orarie della giornata e nei diversi giorni della settimana e dando comunicazione delle tariffe adottate al Ministero dei trasporti e della navigazione, purché la variazione annua media dei prezzi dei singoli servizi, calcolata secondo la formula di cui appresso, non superi il valore annuo di cui al successivo punto 2:

$$\frac{\Sigma \delta p_{ij}^{ks} * q_{ij}^{ks}}{\Sigma q_{ij}^{ks}} \leq price\ cap$$

dove:

δp_{ij}^{ks} variazione del prezzo tra anno n e n-1 del servizio S della classe K sulla relazione ij appartenente al paniere rappresentativo;

p_{ij}^{ks} quantità di traffico all'anno n-1 del servizio S della classe K sulla relazione ij del paniere rappresentativo.

2. *Variazione dei prezzi.*

2.1. Le variazioni annue dei prezzi sono regolate dal principio del price-cap e sono predeterminate per un periodo quadriennale, sulla base della seguente formula:

$$V = mp - \times + Sn$$

ove

V è l'incremento percentuale tariffario massimo consentito per l'anno considerato (n) rispetto all'anno precedente (n-1);

mp è il tasso di inflazione programmata;

$\times$ è il tasso di aumento della produttività;

Sn è il costo aggiuntivo per i miglioramenti qualitativi dei servizi offerti, espresso in percentuale sui ricavi annui.

Tenendo conto di quanto esposto in premessa circa lo scostamento delle tariffe rispetto a quelle praticate dalle maggiori imprese ferroviarie europee e della circostanza che la divisione passeggeri presenta ancora consistenti disavanzi, gli incrementi di produttività restano a beneficio dell'azienda con progressiva riduzione dei trasferimenti pubblici: la $\times$ è quindi pari allo 0.

Il valore di Sn viene fissato nella misura del 3,5%.

2.2. In attuazione della formula di cui al punto precedente per l'anno 2000 la media ponderata delle variazioni dei prezzi delle relazioni incluse nel paniere di cui al punto 1.2 non può superare il 4,7%.

Per le relazioni non comprese nel paniere gli incrementi tariffari non potranno superare il 3%, con possibilità di arrotondamento alle 100 lire superiori.

2.3. Per gli anni successivi al 2000 il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà ad autorizzare, con proprio decreto, gli aumenti tariffari entro i tetti di variazione come sopra stabiliti.

Gli aumenti avranno decorrenza dal 1° gennaio.

Per le relazioni incluse nel paniere si applicherà la flessibilità tariffaria prevista al punto 1.3, mentre per le singole relazioni non incluse nel paniere gli incrementi tariffari non potranno superare i limiti massimi di cui al punto 2.1.

3. *Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio ed informativa all'utenza.*

3.1. Le variazioni annuali di prezzo restano condizionate dalle risultanze delle verifiche che il Ministero dei trasporti e della navigazione effettuerà, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, in ordine:

3.1.1. al grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di esercizio dei servizi di media e lunga percorrenza stabiliti nel piano di impresa 1999-2003;

3.1.2. al rispetto degli standard di qualità stabiliti entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentite le Ferrovie dello Stato S.p.a. e previa acquisizione del parere del NARS,

tenendo conto dei parametri e degli standard fissati nella Carta dei servizi pubblici F.S. e con particolare riferimento a:

a) velocità commerciale (da considerare per singole categorie di servizi e globalmente);

b) puntualità (da considerare per singole categorie di servizi e globalmente);

c) età media del materiale rotabile;

d) quantità dei punti vendita informatizzati.

La fissazione degli obiettivi di miglioramento della qualità per l'anno 2000 sarà effettuata entro il 30 aprile del 2000 stesso e la prima verifica avrà luogo entro il 31 ottobre successivo. Per gli altri anni del quadriennio la fissazione di detti obiettivi qualitativi avverrà entro il 31 ottobre dell'anno precedente, contestualmente alla verifica sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'anno in corso.

3.2. Qualora le verifiche effettuate evidenzino che gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti, in tutto o in parte, il Ministero dei trasporti e della navigazione, valutate le motivazioni fornite dalle F.S. S.p.a. circa il mancato o incompleto perseguimento degli stessi, determinerà i provvedimenti in ordine alla modificazione dei valori di variazione dei prezzi, tenendo conto che, della variazione stabilita per ciascun anno, il differenziale rispetto al tasso programmato di inflazione è attribuito al conseguimento degli standard costi-qualità.

3.3. Le F.S. S.p.a. svolgeranno un'adeguata ed efficace azione nei confronti della clientela ai fini di una ampia informazione in ordine alle diverse opzioni di tariffa relative ai diversi servizi di trasporto ed attueranno tempestivamente tutti i provvedimenti utili a rendere agevole l'utilizzazione dei nuovi strumenti tariffari. In particolare, cureranno che:

3.3.1. sia sempre possibile acquistare presso qualsiasi biglietteria ferroviaria, agenzia di viaggio ed altro canale di vendita di qualsiasi località uno o più biglietti per qualsiasi destinazione nazionale;

3.3.2. sia sempre possibile procedere ad integrare senza sovrapprezzi presso le biglietterie ferroviarie, le agenzie od a bordo il biglietto acquistato nell'ipotesi che l'utente scelga di utilizzare un servizio più costoso di quello corrispondente al biglietto originario, fatti salvi gli obblighi di prenotazione previsti.

4. *Clausole finali.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione effettuerà le verifiche di competenza e riferirà almeno annualmente a questo comitato sullo stato di attuazione delle presenti direttive ed in particolare, entro trenta giorni dalla verifica di cui al punto 3.2, relazionerà in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di esercizio previsti nel citato piano di impresa e degli obiettivi qualitativi, nonché in merito alle misure di ordine tariffario adottate nell'ipotesi di scostamenti.

Le F.S. S.p.a. sono tenute a fornire al Ministero dei trasporti e della navigazione tutti i dati funzionali per l'esercizio del potere di vigilanza del Ministero stesso con periodicità trimestrale e comunque su richiesta di detto Ministero.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 244

00A0159

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Convenzione n. 48/90 - Realizzazione infrastrutture zone piccole industrie nell'agglomerato industriale di Sarroch. (Deliberazione n. 176/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 48/90, stipulata in data 15 maggio 1991 tra l'Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio ASI di Cagliari, regolante il finanziamento di lire 5.068 milioni per la realizzazione delle infrastrutture nelle zone di insediamento di piccole industrie nell'agglomerato industriale di Sarroch;

Vista la perizia, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio n. 6189 del 24 giugno 1999, che prevede l'assestamento finale del quadro economico di convenzione inteso ad utilizzare le minori somme erogate a titolo di I.V.A. per far fronte ai maggiori oneri espropriativi conseguenti a nuove disposizioni di legge in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la nota n. 1843 del 7 luglio 1999, con la quale l'Ente attuatore ha chiesto l'approvazione, secondo la

procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, del nuovo quadro economico della convenzione in esame;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici ha rilevato la regolarità dell'attuazione della convenzione di che trattasi;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 4 ottobre 1999, ha espresso parere positivo sulla proposta dell'Ente attuatore in quanto indispensabile per la funzionalità e fruibilità delle opere;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera

di approvare il nuovo quadro economico della convenzione n. 48/90 come di seguito riportato, con l'utilizzo in deroga delle economie I.V.A.:

QUADRO ECONOMICO (*valori in milioni*)

Descrizione	Da convenzione	Variante precedente	Variante in esame
Lavori ed espropri	3.580	3.993	4.417
Imprevisti	393	—	—
Lievitazione prezzi	20	—	—
Spese generali	432	432	432
I.V.A.	643	643	219
TOTALE . . .	5.068	5.068	5.068

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 17 dicembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 246

00A0160

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Fondo ex art. 19 decreto legislativo n. 96/1993. Assegnazione 1999 - Integrazione. (Deliberazione n. 178/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e del bilancio pluriennale 1999/2001;

Vista la propria delibera n. 5/99 del 22 gennaio 1999 con la quale è stata disposta una prima assegnazione per il corrente esercizio 1999 finalizzata a garantire continuità nei pagamenti da effettuare in corso d'anno per il completamento delle pregresse iniziative *ex lege* n. 64/1986;

Considerato che, nell'ambito della predetta deliberazione, è stata prevista l'assegnazione di un importo di lire 48 miliardi a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Cassa depositi e prestiti, a titolo di ammortamento anticipazioni;

Vista la nota n. 837608 dell'8 ottobre 1999, con la quale il Dipartimento del tesoro precisa che l'importo da versare entro l'anno alla Cassa depositi e prestiti, in conformità a quanto previsto nel piano di ammortamento, è di lire 48,023 miliardi e che è pertanto necessaria un'assegnazione integrativa di lire 23 milioni;

Delibera:

A valere sulle disponibilità 1999 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è disposta, per le motivazioni esposte in premessa, un'assegnazione integrativa di lire 23 milioni, in termini di competenza e cassa, a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il successivo versamento alla Cassa depositi e prestiti, a titolo di ammortamento delle anticipazioni disposte dalla stessa Cassa.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 230

00A0161

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0256
Yen giapponese	108,85
Dracma greca	330,90
Corona danese	7,4444
Corona svedese	8,6620
Sterlina	0,62510
Corona norvegese	8,2075
Corona ceca	35,969
Lira cipriota	0,57760
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,72
Zloty polacco	4,1768
Tallero sloveno	199,7215
Franco svizzero	1,6093
Dollaro canadese	1,4963
Dollaro australiano	1,5664
Dollaro neozelandese	1,9866
Rand sudafricano	6,2285

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0250

Comunicato relativo alla proroga del termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali nei confronti delle società autostradali.

Nella seduta del 21 dicembre 1999 il CIPE ha prorogato al 30 giugno 2000 il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali nei confronti delle società autostradali per le quali non si è conclusa la relativa procedura, rispetto alla precedente scadenza deliberata dal comitato medesimo nella seduta del 14 maggio 1999.

00A0221

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algoxam»

Estratto decreto n. 855 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ALGOXAM nelle forme e confezioni: «20 mg/1 ml soluzione iniettabiel» 6 fiale alle condizioni e con le specificazioni seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Italia), via Tiburtina 1004, c.a.p. 00156, codice fiscale 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 033211018 (in base 10), 0ZPJNB (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l., stabilimento sito in frazione San Grato (Lodi), Italia, via Emilia, 99 (prodotto finito).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: glicole propilenico 0,28 ml; polietilenglicole 200 0,12 ml; alcool etilico 0,06 ml; lidocaina cloridrato 10 mg; trometamina 4 mg; alcool benzilico 15 mg; sobio idrossido 3,1 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0107

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diarzero»

Estratto decreto n. 858 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DIARZERO nelle forme e confezioni: «20 mg compresse effervescenti» 10 compresse alle condizioni e con le specificazioni seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Ravina - Trento (Italia), via Provina, 3, c.a.p. 38100, codice fiscale 00123510224.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n 033574017 (in base 10), 100M41 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto intero: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina di Trento (Italia), via Provina, 2 (produzione confezionamento controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente:

principio attivo: loperamide hydrochloride 2 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1130 mg; sodio bicarbonato 570 mg; sodio cloruro 265 mg; potassio cloruro 155 mg; glucosio anidro 500 mg; sorbitolo 228 mg; polietilenglicolee 6000 30 mg; saccarina sodica 50 mg; aroma limone 70 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0108

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina»

Estratto decreto n. 859 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AMOXICILLINA per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «1 g compresse» 12 compresse, «1 g granulato», 12 bustine, «5% granulato per sospensione orale», flacone 60 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Italia), via Aurelia, 58, c.a.p. 00165, codice fiscale 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse», 12 compresse;

A.I.C. n 033675012/G (in base 10), 103PS4 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1156 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,150 g pari a amoxicillina 1 g;

eccipienti: magnesio stearato 20 mg; aroma crem caramel 20 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; sodio carbossimetilamido 10 mg; peg 400 50 mg;

confezione: «1 g granulato, 12 bustine;

A.I.C. n. 033675024/G (in base 10), 103PSJ (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legisaltivo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1156 (probotto finito).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,150 g pari a amoxicillina 1 g;

eccipienti: sodio citrato 10 mg; acido citrico 5 mg; aroma menta 50 mg; ammonio glicirrizzinato 10 mg; metil cellulosa 15 mg: saccarosio 3760 mg;

confezione: «5% granulato per sospensione orale», flacone 60 ml;

A.I.C. n. 033675036/G (in base 10), 103PSW (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotta integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1156 (probotto finito).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: amoxicillina triidrata 57,4 mg pari a amoxicillina 50 mg

eccipienti: aroma olanbese 10 mg; gomma abragante 3,3 mg; saccarosio 416 mg.

Indicazioni terapeutiche: vedere allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0109

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dosox»

Estratto decreto n. 860 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DOSOX nelle forme e confezioni: «1 g compresse», 12 compresse, «500 mg capsule», 12 capsule, «10% gocce», flacone 20 ml, «5% polvere per sospensione orale», flacone 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (Italia), via Robert Koch, 1.2, c.a.p. 20152, codice fiscale 08572280157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse», 12 compresse;

A.I.C. n. 032029011 (in base 10), 0YKGBM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Pasteur, 10 - Nerviano (Milano), (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: amossicillina triidrato 1,148 g pari a amossicillina 1 g.

eccipienti: cellulosa microcristallina 150 mg; magnesio stearato 50 mg; silice colloidale anidra 2 mg; sodio carbossimetilamido 30 mg;

confezione: «500 mg capsule», 12 capsule;

A.I.C. n. 032029023 (in base 10), 0YKGBZ (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Pasteur, 10 - Nerviano (Milano) (produzione completa).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: amossicillina triidrato 574 mg pari a amossicillina 500 mg;

eccipienti: magnesio stearato 26 mg; gelatina 110,68 mg; titanio biossibo (E171) 1,12 mg; ossibo di ferro (E172) 0,2 mg.

confezione: «10% gocce», flacone 20 ml;

A.I.C. n. 032029035 (in base 10), 0YKGCC (in base 32);

forma farmaceutico: polvere e solvente per sospensione orale

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Pasteur, 10 - Nerviano (Milano), (produzione completa); Mitim S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Cozzaglio, 24, Brescia, (tutte le fasi di produzione, confezionamento e rilascio); Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Italia, via del Commercio - Marino del Tronto (Ascoli Piceno) (produzione completa).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: amossicillina triidrato 2296 mg pari a amossicillina 2 g;

eccipienti: saccarosio 2862 mg; aroma lampone polvere 200 mg; sodio alginato 80 mg; silice biossido 80 mg; sodio citrato tribasico anidro 35 mg; sodio benzoato 13 mg; sodio edetato biidrato 10 mg.

Composizione: 1 flacone diluente 20 ml;

eccipienti: metile-p-idrossibenzoato 16 mg: acqua per preparazioni iniettabili 16 ml.

confezione: «5% polvere per sospensione orale», flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032029047 (in base 10), 0YKGCR (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Pasteur, 10 - Nerviano (Milano) (produzione completa).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: amossicillina triidrato 5,74 g pari a amossicillina 5 g;

eccipienti; saccarosio 32,22 g; aroma lampone polvere 1 g; sodio alginato 0,27 g; silice biossido 0,48 g; sodio citrato tribasico anidro 0,16 g; sodio benzoato 0,08 g; sodio edetato biidrato 0,05 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0110

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicardipina RKG»

Estratto decreto n. 864 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NICARDIPINA RKG nelle forme e confezioni: «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Italia, via Menotti Ciro, 1/A, codice fiscale 11274810156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi bell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033129014 (in base 10) - 0ZM0KQ (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eeuderma S.p.a., stabilimento sito in Cerasolo di Coriano - Italia, via Rigardara, 27/29 (produzione capsule sfuse); Special Products Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia - Italia, via Campobello, 15 (confezionamento primario e secondario, controllo).

Composizione: 1 capsule a rilascio prolungato:

principio attivo: nicardipina cloribrato 40 mg;

eccipienti: amido 25 mg; saccarosio 95 mg; polisorbato 80 8 mg; talco 1 mg; resina polimetacrilica 51 mg; gelatina 50 mg; titanio biossibo 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. Prevenzione e trattamento della insufficienza coronarica: angina pectoris. Trattamento della insufficienza cardiaca congestizia cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0111

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina cloridrato»

Estratto decreto n. 865 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LIDOCAINA CLORIDRATO per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «4% collirio, soluzione» 100 contenitori monodose da 0,5 ml, «4% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria terapeutica Splendore I.N.T.E.S., con sede legale e domicilio fiscale in Casoria - Napoli, Italia, via F.lli Bandiera, 26, c.a.p. 80025, codice fiscale GLSMRA33T07A509D.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «4% collirio, soluzione» 100 contenitori monodose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 030977058/G (in base 10), 0XKC12 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992) e dal medico specialista in oculistica (art. 10 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Intes - Industria terapeutica Splendore stabilimento sito in Casoria - Napoli (Italia), via Fratelli Bandiera, 26 (totale).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: lidocaina cloridrato 4 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 100 ml;

confezione: «4% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 030977060/G (in base 10), 0XKC14 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992) e dal medico specialista in oculistica (art. l0 del decreto legisaltivo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Intes - Industria terapeutica Splendore, stabilimento sito in Casoria - Napoli (italia), via Fratelli Bandiera, 26 (totale).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: lidocaina cloridrato 4 g;

eccipienti: metile p-idrossibenzoato 0,05 g; propile p-idrossibenzoato 0,03 g; acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0112

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedicron»

Estratto decreto n. 866 del 16 dicembre 1999

Specialità medicinale NIFEDICRON nelle forme e confezioni: «30 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule a rilascio prolungato, «60 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule a rilascio prolungato.

Titolare A.I.C. Monsanto Italiana S.p.a., con sede legale in via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale n. 00798570156.

Produttore: la produzione, il controllo delle capsule in bulk sono effettuati dalla società Pharmatec International S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Tirso, 6/7, San Giuliano Milanese (Milano); le operazioni di confezionamento sono effettuate sia dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via Volturno, 48, Quinto dè Stampi, Rozzano (Milano), sia dalla società S.I.I.T. S.r.l. Servizio internazionale imballaggi termosaldanti, via L. Ariosto, 50/60, Trezzano sul Naviglio (Milano); le operazioni di controllo sono effettuate sia dalla docietà titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via Volturno, 48, Quinto dè Stampi, Rozzano (Milano), sia dalla società Pharmatec International S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Tirso, 6/7, San Giuliano Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033746013 (in base 10), 105V2X (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo Nifedipina è stato coperto da brevetto, di cui la Monsanto italiana S.p.a. non era titolare;

«60 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033746025 (in base 10), 105V39 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo Nifedipina è stato coperto da brevetto, di cui la Monsanto italiana S.p.a. non era titolare.

Composizione:

una capsula a rilascio prolungato da 30 mg contiene:

principio attivo: nifedipina 30 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa K 100, polivinilpirrolidone K 30, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, copolimero tipo B dell'acido metacrilico, polietilenglicole 6000, dibutilftalato, titanio biossido, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro rosso (E 172), titanio biossido (E 171), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una capsula a rilascio prolungato da 60 mg contiene:

principio attivo: nifedipina 60 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa K 100, polivinilpirrolidone K 30, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, copolimero tipo B dell'acido metacrilico, polietilenglicole 6000, dibutilftalato, titanio biossido, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: ossido di ferro rosso (E 172), titanio biossido (E 171), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica - angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0113

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontinal»

Estratto decreto n. 867 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinole PRONTINAL, nelle forme e confezioni: «0,04% sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila (Italia), via Campo di Pile s.n., c.a.p. 67100, codice fiscale n. 01241900669.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,04% sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 032798011 (in base 10), 0Z8X9V (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare (sospensione per nebulizzatore);

classe: «A», prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36 comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992):

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via G. Galilei, 7 (completa);

Composizione: 100 ml sospensione;

principio attivo: beclometasone dipropionato 40 mg;

eccipienti: alcool cetostearilico 130 mg; sorbitan monolaurato 20 mg; polisorbato 20 100 mg; sodio fosfato bibasico biidrato 724 mg; potassio fosfato monobasico 354 mg; sodio cloruro 420 mg; acqua depurata f.u. 100 ml;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0114

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac»

Estratto decreto n. 884 del 20 dicembre 1999

È autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale DICLOFENAC per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), (Italia), via Europa, 35, c.a.p. 20053, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 033411024/G (in base 10), 0ZVMYJ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Valpharma s.a., stabilimento sito in Serravalle (San Marino), via Ranco, 112 (produzione e controllo): Knoll Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2 (operazioni terminali di confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: diclofenac sodico 50 mg;

eccipienti: amido di mais 74,5 mg; magnesio stearato 1,5 mg; silice colloidale 6 mg; lattosio 25 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; polivinilpirrolidone 3 mg; sodio amido glicolato 20 mg; dietilftalato 1,284 mg; talco 5,905 mg; polisorbato 80 0,493 mg; ossido di ferro (E172) 0,467 mg; etil acrilato/metil metacrilato 8,851 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 885 del 20 dicembre 1999

È autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale DICLOFENAC per uso umano a denominazione comune, nella forma e confezione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), (Italia), via Europa, 35, c.a.p. 20053, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 033411012/G (in base 10), 0ZVMY4 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Knoll Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2 (completa + analisi).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: alcool benzilico 120 mg; acqua per preparazioni iniettabili 3 ml; glicole propilenico 600 mg; mannitolo 18 mg; sodio idrossido 8 ph; sodio metabisolfito 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 886 del 20 dicembre 1999

È autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale DICLOFENAC per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «100 mg supposte», 10 supposte, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), (Italia), via Europa, 35, c.a.p. 20053, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg supposte», 10 supposte;

A.I.C. n. 033411036/G (in base 10), 0ZVMYW (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici, stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7 (completa + analisi).

Composizione: 1 supposta:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi 1900 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0115-00A0116-00A0117

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursodexil»

Estratto decreto n. 898 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale URSODEXIL nelle forme e confezioni: «450 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato, «150 mg capsule» 20 capsule, «300 mg capsule» 20 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, (Italia), vicolo De' Bacchettoni, 1/A, c.a.p. 51100, codice fiscale n. 01056750472.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «450 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033512017 (in base 10), 0ZYQLK (in base 32);

forma farmaceutica: compressa o rilascio prolungato;

classe: «A nota 2» e classe «B nota 02-*bis*»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Campobello, 15 - Pomezia (Roma) (produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: 1 compressa a rilascio prolungato:

principio attivo: acido ursodesossicolico 450 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 50 mg; metilcellulosa 96 mg; lattosio 30 mg; polivinilpirrolidone 50 mg; polietilenglicole 1,2 mg; talco 31,8 mg; magnesio stearato 5 mg; titanio diossido 4 mg;

confezione: «150 mg capsule» 20 capsule:

A.I.C. n. 033512029 (in base 10), 0ZYQLX (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A nota 2» e classe: «B nota 02-*bis*»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Campobello, 15 - Pomezia (Roma), (produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: acido ursodesossicolico 150 mg;

eccipienti: amido di mais 15 mg; silice precipitata 6 mg; magnesio stearato 6 mg; titanio diossido (E 171) 2,02 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,18 mg; gelatina 61,5 mg;

confezione: «300 mg capsule» 20 capsule:

A.I.C. n. 033512031 (in base 10) - 0ZYQLZ (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A nota 2» e classe: «B nota 02-*bis*»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Campobello, 15 - Pomezia (Roma), (produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;

eccipienti: amido di mais 30 mg; silice precipitata 12 mg; magnesio stearato 12 mg; titanio diossido (E171) 2,02 mg; ossido di ferro giallo (E172) 0,285 mg; gelatina 95,695 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

00A0118

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene Ibi»

Decreto NCR n. 899 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale: KETOPROFENE IBI, nella forma e confezioni: «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile», 6 fiale im; «100 mg/5 ml soluzione iniettabile», 6 fiale ev (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide n. 56, Torre 6, codice fiscale n. 02578030153.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina) via di Fossignano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile», 6 fiale im;

A.I.C. n. 024994182 (in base 10) - 0RUSD6 (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«100 mg/5 ml soluzione iniettabile», 6 fiale ev;

A.I.C. n. 024994194 (in base 10) - 0RUSDL (in base 32);

classe: «a per uso ospedaliero H». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

ogni fiala da 2,5 ml contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 100;

eccipienti: alcol benzilico, sodio idrato, acido citrico, glicina, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 100;

eccipienti: sodio idrato, acido citrico, glicina, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

Classificazione ai fini della fornitura:

per la confezione: «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile», 6 fiale im: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per la confezione: «100 mg/5 ml soluzione iniettabile», 6 fiale ev: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0119

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Akineton»

Decreto NFR n. 900 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale: AKINETON nella forma e confezione: «2,3 mg/1 ml gocce soluzione», flacone da 50 ml (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Knoll AG di Ludwigshafen/Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Ravizza farmaceutici S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale n. 08501270154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Ludwigshafen/Rhein (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2,3 mg/1 ml gocce soluzione», flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 028330049 (in base 10) - 0V0L21 (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: biperidene lattato 231,0 mg;

eccipienti: acido lattico, acqua depurata, cetilpiridinio cloruro, saccarina sodica (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento coadiuvante di tutte le forme di parkinsonismo (morbo di Parkinson, sindrome parkinsoniana post-encefalitica, sindrome parkinsoniana arteriosclerotica, sindrome extrapiramidale da neurolettici).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0125

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Belivon»

Decreto NCR n. 902 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale: BELIVON, anche nella forma e confezione: «1 mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 100 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Organon Italia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Ostilia n. 15, codice fiscale n. 00405640582.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg, 30 Beerse (Belgio).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 028748097 (in base 10) - 0VFBB1 (in base 32);

classe: «A con applicazione delle note 37 e 71-*bis*», prezzo L. 106.600 ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: risperidone 1 mg;

eccipienti: acido tartarico 7,5 mg, acido benzoico 2,0 mg, idrossido di sodio q.b. a pH 3,0, acqua purificata q.b. a 1,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Belivon» è indicato nel trattamento delle psicosi schizofreniche acute e croniche. «Belivon» inoltre migliora i sintomi affettivi (come p.e. depressione, senso di colpa, ansia) associati alla schizofrenia.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0126

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esavir»

Estratto decreto n. 904 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: ESAVIR, anche nella forma e confezione: «3% unguento oftalmico» 1 tubo da 4,5 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 08205300588.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Tubilux Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«3% unguento oftalmico» 1 tubo da 4,5 g;

A.I.C. n. 028338085 (in base 10) - 0V0TX5 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 10 novembre 1999, con la quale la ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Aciclovir non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: un grammo di unguento oftalmico contiene:

principio attivo: aciclovir 30 mg;

eccipienti: vaselina bianca 970 mg.

Indicazioni terapeutiche: cheratiti da Herpes simplex.

Classificazione ai fini bella fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0127

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amilane»

Estratto decreto n. 905 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: AMILANE nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» «30 compresse», «200 mg compresse» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori farmaceutici Vita S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pietro Mascagni, 2 - c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale n. 09733760152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033515014 (n base 10) - 0ZYTJ6 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Synthelabo Groupe, stabilimento sito in Quetigny (Francia), 6, Boulevard de l'Europe (fabbricazione, confezionamento e controlli); Synthelabo S.p.a., stabilimento sito in Limito di Pioltello (Milano), Italia, via Rivoltana n. 35 (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: amisulpride 100 mg;

eccipienti: amido di patate 20 mg; lattosio monoidrato 100 mg; metilcellulosa 1,4 mg; silice colloidale idrata 9,6 mg; magnesio stearato 4 mg;

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033515026 (in base 10) - 0ZYTJL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Synthelabo Groupe, stabilimento sito in Quetigny (Francia), 6, Boulevard de l'Europe (fabbricazione, confezionamento e controlli); Synthelabo S.p.a., stabilimento sito in Limito di Pioltello (Milano), Italia, via Rivoltana n. 35 (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: amisulpride 200 mg;

eccipienti: amido di patate 40 mg; lattosio monoidrato 200 mg; metilcellulosa 2,8 mg; silice colloidale idrata 19,2 mg; magnesio stearato 8 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0128

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiact»

Estratto decreto n. 907 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: AMIACT nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse, «200 mg compresse» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, galleria Passarella, 2, Italia, codice fiscale 02301090169.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033516016 (in base 10), 0ZYUHJ (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Synthelabo Groupe, stabilimento sito in Quetigny (Francia), 6, Boulevard de l'Europe (fabbricazione, confezionamento e controlli); Synthelabo S.p.a., stabilimento sito in Limito di Pioltello (Milano), Italia, via Rivoltana n. 35 (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: amisulpride 100 mg;

eccipienti: amido di patate 20 mg; lattosio monoidrato 100 mg; metilcellulosa 1,4 mg; silice colloidale idrata 9,6 mg; magnesio stearato 4 mg.

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033516028 (in base 10), 0ZYUHW (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Synthelabo Groupe, stabilimento sito in Quetigny (Francia), 6, Boulevard de l'Europe (fabbricazione, confezionamento e controlli); Synthelabo S.p.a., stabilimento sito in Limito di Pioltello (Milano), Italia, via Rivoltana n. 35 (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: amisulpride 200 mg;

eccipieniti: amido di patate 40 mg; lattosio monoidrato 200 mg; metilcellulosa 2,8 mg; silice colloidale idrata 19,2 mg; magnesio stearato 8 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0129

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xamamina»

Estratto decreto NCR n. 908 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale: XAMAMINA nella forma e confezione: «50 mg compresse masticabili» 6 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Bracco p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli n. 50, codice fiscale n. 00825120157.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società Bracco p.a., nello stabilimento sito in Milano, via E. Folli n. 50 e anche da: società SmithKline Beecham farmaceutici p.a., nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mg compresse masticabili» 6 compresse;

A.I.C. n. 002955122 (in base 10), 02U5VL (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa masticabile contiene:

principio attivo: dimenidrinato 50 mg;

eccipienti: copolimero dell'acido metacrilico tipo A, amido pregelatinizzato, sorbitolo, lattosio, saccarina sodica, ammonio glicirrizinato, aroma menta, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: mal di mare, d'aereo, d'auto e di treno.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0130

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina»

Estratto decreto n. 911 del 20 dicembre 1999

È autorizzata all'immissione in commercio del medicinale generico TICLOPIDINA, nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138, c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale 00403210586.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033033010/G (in base 10), 0ZJ2TL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A», nota: 09;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Polifarma S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tor Sapienza, 138 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 48,5 mg; amido di mais 46,5 mg; amido stearico 5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 5 mg; titanio biossibo 2 mg; polietilenglicole 6000 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0131

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenorit»

Estratto decreto n. 916 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FENORIT nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 033722012 (in base 10), 1053NW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: propafenone 150 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 8 mg; carbossimetilcellulosa sodica 5 mg; lattosio 48 mg; talco 7 mg; magnesio stearato 3 mg; copolimeri metacrilici 4 mg; titanio biossido 2 mg; polietilenglicole 4000 8 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 033722024 (in base 10), 1053P8 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: propafenone 300 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 16 mg; carbossimetilcellulosa sodica 13 mg; lattosio 93 mg; talco 13,8 mg; magnesio stearato 6 mg; copolimeri metacrilici 7,2 mg; titanio biossido 0,4 mg; polietilenglicole 4000 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0132

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bakam»

Estratto decreto n. 917 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BAKAM, nelle forme e confezioni: «800 mg compresse rivestite» 12 compresse, «1,2 g compresse rivestite» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nobel farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 04177861004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 800 mg compresse rivestite 12 compresse;

A.I.C. n. 033425012 (in base 10), 0ZW1MN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma, Italia, via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: bacampicillina cloribrato 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 50 mg; lattosio 22 mg; carbossimetilcellulosa sotica 16 mg; idrossipropilcellulosa 13 mg; magnesio stearato 13 mg; titanio biossido 3,5 mg; polietilenglicole 6000 1,5 mg; talco 1 mg.

Confezione: «1,2 g compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 033425024 (in base 10), 0ZW1N0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma, Italia, via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: bacampicillina cloribrato 1200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 75 mg; lattosio 33 mg; carbossimetilcellulosa sodica 24 mg; idrossipropilmetilcellulosa 20 mg; magnesio stearato 19,5 mg; titanio biossido 5 mg; polietilenglicole 6000 2 mg; talco 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0133

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil Get»

Estratto decreto n. 920 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico GEMFIBROZIL GET, nelle forme e confezioni: «600 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite, «900 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Get S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo-Imperia, via Dante Alighieri, 73 - c.a.p. 18038, Italia, codice fiscale n. 00829030089.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «600 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033806011/G (in base 10), 107PPV (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A nota 14»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a., stabilimento sito in Lainate-Milano (Italia), via Colombo, 1 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: gemfibrozil 600 mg;

eccipienti: silice precipitata 14 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; amido pregelatinizzato 104 mg; polisorbato 80 6,2 mg; magnesio stearato 5 mg; sodio carbossimetilamido 10,8 mg; idrossi propil metilcellulosa 13,8 mg; titanio biossido 5,25 mg; talco 8,25 mg; polietilen glicole 2,7 mg.

Confezione: «900 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033806023/G (in base 10), 107PQ7 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A nota 14»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a., stabilimento sito in Lainate-Milano (Italia), via Colombo, 1 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: gemfibrozil 900 mg;

eccipienti: silice precipitata 21 mg; amido pregelatinizzato 156 mg; polisorbato 80 9,3 mg; magnesio stearato 7,5 mg; sodio carbossimetilamido 16,2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 18,35 mg; titanio biossito 7,1 mg; talco 10,95 mg; polietilenglicole 6000 3,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0134

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mexalin»

Estratto decreto n. 923 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MEXALIN, nelle forme e confezioni: «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti, «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti, «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 100 ml, «500 mg supposte» 20 supposte, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio-Ferrara, via Cavour, 11 - c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale n. 10168120151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti;

A.I.C. n. 033256013 (in base 10), 0ZQWLF (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «A»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma, (Italia), via Tiburtina, 1004 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico) 400 mg;

eccipienti: lattosio 101,5 mg; polivinilpirrolidone 30 mg; carbossimetilcellulosa 8 mg; carbossilmetilcellulosa sodica reticolata 33,5 mg; magnesio stearato 7 mg; copolimeri metacrilici 10 mg; trietilcitrato 2,5 mg; talco 1 mg; ferro ossido giallo 1,257 mg; ferro ossido rosso 0,25 mg.

Confezione: «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti;

A.I.C. n. 033256025 (in base 10), 0ZQWLT (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «A»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico) 800 mg;

eccipienti: lattosio 203 mg; polivinilpirrolidone 60 mg; carbossimetilcellulosa 16 mg; carbossilmetilcellulosa sodica reticolata 67 mg; magnesio stearato 14 mg; copolimeri metacrilici 20 mg; trietilcitrato 5 mg; talco 2 mg; ferro ossido giallo 2,5 mg; ferro ossido rosso 0,5 mg.

Confezione: «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 100 ml;

A.I.C. n. 033256037 (in base 10), 0ZQWM5 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione rettale (sospensione per clistere);

classe: «A»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.O.C. farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese-Bologna (Italia), via Modena, 15 (produzione completa).

Composizione: 1 clismi contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico) 4 g;

eccipienti: silice colloidale 1,7 g; gomma xantan 0,3 g; carbossimetilcellulosa sodica 0,2 g; sodio benzoato 0,38 g; sodio metabisolfito 0,25 g; acido fosforico concentrato 0,13 g; acqua depurata 100 ml.

Confezione: «500 mg supposte» 20 supposte;

A.I.C. n. 033256049 (in base 10), 0ZQWMK (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «A»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in S. Prospero-Modena (Italia), via della Pace, 25/A (produzione completa).

Composizione: 1 supposta contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico) 500 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi 2500 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0135

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclin»

Estratto decreto N.C.R. n. 924 del 22 dicembre 1999

Specialità medicinale: ACICLIN, nella forma e confezione: «800 mg compresse» 35 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede legale in via Ponte della Fabbrica, 3/A, Abano Terme (Padova), codice fiscale n. 00204260285.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società Montefarmaco S.p.a. presso lo stabilimento sito in via G. Galilei, 7, Pero (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 028614081 (in base 10) - 0V97G1 (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo aciclovir non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 127 mg, glicollato di amido e sodio 40 mg, polivinilpirrolidone 25 mg, magnesio stearato 8 mg.

Indicazioni terapeutiche: aciclovir è indicato:

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso herpes genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti;

per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;

per il trattamento delle infezioni da herpes zoster.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0142

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tributil»

Estratto decreto n. 925 del 22 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TRIBUTIL, nelle forme e confezioni: «50 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 5 fiale, «0,787% granulato per sospensione orale» flacone da 152,5 g, «150 mg capsule molli» 20 capsule molli, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio-Salerno, via Conforti, 42 - Italia, codice fiscale n. 01393930019.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 5 fiale;

A.I.C. n. 034324018 (in base 10), 10RHKL (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., stabilimento sito in Pomezia-Roma (Italia), via Pontina km 30,4 (tutte).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: trimebutina maleato 50 mg;

eccipienti: alcool benzilico 25 mg; cloruro di sodio 45 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Confezione: «0,787% granulato per sospensione orale» flacone da 152,5 g;

A.I.C. n. 034324020 (in base 10), 10RHKN (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., stabilimento sito in Pomezia-Roma (Italia), via Pontina km 30,4 (tutte).

Composizione: 100 granulato contiene:

principio attivo: trimebutina 0,787 g;

eccipienti: saponina merck 0,0098 g; para-idrossibenzoato di metile (sale di sodio) 0,197 g; aroma arancia polvere 1,97 g; zucchero quanto basta a 100 g.

Confezione: «150 mg capsule molli» 20 capsule molli;

A.I.C. n. 034324032 (in base 10), 10RHL0 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia-Latina (Italia), via Nettunense km 20,1 (tutte).

Composizione: 1 capsula molle contiene:

principio attivo: trimebutina maleato 150 mg;

eccipienti: olio vegetale F.U. 99,99 mg; olii vegetali parzialmente idrogenati 3,33 mg; cera d'api 0,84 mg; lecitina di soia 2 mg; olio di soia idrogenato 0,84 mg; gelatina 74 mg; glicerolo 28 mg; sodio p-ossibenzoato di etile (E215) 0,36 mg; sodio p-ossibenzoato di propile (E217) 0,18 mg; titanio biossido 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: per la confezione «50 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 5 fiale anche atonia intestinale post-operatoria e preparazione agli esami endoscopici del tubo digerente; per la confezione «0,787% granulato per sospensione orale» flacone da 152,5 g e per la confezione «150 mg capsule molli» 20 capsule molli: colon irritabile, disturbi funzionali della motilità gastro-esofagea.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0136

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadolo»

Decreto G n. 926 del 22 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: TRAMADOLO, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

confezioni: «50 mg capsule», 20 capsule; «100 mg/2 ml soluzione iniettabile», 5 fiale; «50 mg/1 ml soluzione iniettabile», 5 fiale; «10 g/100 ml gocce orali, soluzione», flacone da 10 ml; «100 mg supposte», 20 supposte.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 01312320680.

Numeri A.I.C.:

«50 mg capsule», 20 capsule;

A.I.C. n. 033998016/G (in base 10) - 10FK60 (in base 32);

«100 mg/2 ml soluzione iniettabile», 5 fiale;

A.I.C. n. 033998030/G (in base 10) - 10FK6G (in base 32);

«50 mg/1 ml soluzione iniettabile», 5 fiale;

A.I.C. n. 033998042/G (in base 10) - 10FK6U (in base 32);

«10 g/100 ml gocce orali, soluzione», flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 033998055/G (in base 10) - 10FK77 (in base 32);

«100 mg supposte», 20 supposte;

A.I.C. n. 033998067/G (in base 10) - 10FK7M (in base 32).

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22;

per le forme farmaceutiche «capsule e gocce orali, soluzione»: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati anche dalla società Salutas Pharma GmbH, nello stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto-von-Guericke-Allee 1;

per la forma farmaceutica «soluzione iniettabile»: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati anche dalla società Weimer Pharma GmbH, nello stabilimento sito in Rastatt (Germania), Im Steingerust 30;

per la forma farmaceutica «supposte»: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati anche dalla società Rubie Pharm Arzneimittel GmbH, nello stabilimento sito in Steinau an der Strasse (Germania), Bruder-Grim-Strasse 121.

Composizione:

una capsula da 50 mg contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato mg 50;

eccipienti: calcio idrogeno fosfato diidrato, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti la capsula: gelatina, titanio biossido E171, ossido di ferro giallo E172, indigotina E132 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«100 mg/2 ml soluzione iniettabile», 1 fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato mg 100;

eccipienti: sodio acetato, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«50 mg/1 ml soluzione iniettabile», 1 fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato mg 50;

eccipienti: sodio acetato, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«gocce orali, soluzione», 1 ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato mg 100;

eccipienti: potassio sorbato, etanolo, glicole propilenico, saccarosio, polisorbato 80, essenza di menta, acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta dal 100 mg contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato mg 100;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi (Witepsol W35), gliceridi semisintetici solidi (Witepsol E75) (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi acuti e cronici di diverso tipo e causa e di media e grave intensità, come pure in dolori indotti da interventi diagnostici e chirurgici.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992). Disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0137

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clindamicina Ibi»

Decreto A.I.C. n. 927 del 22 dicembre 1999

Specialità medicinale CLINDAMICINA IBI, nella forma e confezione: «600 mg soluzione iniettabile», 1 fiala i.m./e.v.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide n. 56, Torre 6, codice fiscale n. 02578030153.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Pharminvest S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via Noto n. 7; il confezionamento ed il controllo sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via di Fossignano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«600 mg soluzione iniettabile», 1 fiala i.m./e.v.;

A.I.C. n. 033745011 (in base 10) - 105U3M (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione: ogni fiala da 4 ml contiene:

principio attivo: clindamicina fosfato mg 712,92 equivalenti a clindamicina base mg 600;

eccipienti: alcol benzilico, sodio idrato, Edta, acqua p.p.i. q.b. a 4 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la clindamicina è indicata nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da germi anaerobi sensibili, nonché nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da stafilococchi, streptococchi e pneumococchi. Un trattamento con clindamicina, per lo più associata ad un antibiotico aminoglicosidico, può essere preso in considerazione come alternativa nella terapia di infezioni ginecologiche e pelviche acute da clamydia trachomatis quando l'impiego dell'antibiotico di scelta, la tetraciclina, è controindicato. Trattamento delle infezioni opportunistiche da toxoplasma gondii e pneumocystis carinii in pazienti immunocompromessi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0138

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioginal»

Estratto decreto n. 928 del 22 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BIOGINAL, nelle forme e confezioni: «100 mg ovuli per uso vaginale» 6 ovuli; «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi monouso 150 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg ovuli per uso vaginale» 6 ovuli;

A.I.C. n. 032207019 (in base 10) - 0YQW5C (in base 32);

forma farmaceutica: ovulo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale sogetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lamp San Prospero S.p.a., stabilimento sito in San Prospero (Modena) Italia, via della Pace, 25/A (prodotto finito).

Composizione: 1 ovulo contiene:

principio attivo: ciclopiroxolamina 100 mg;

eccipienti: cetrimide 10 mg; tocoferoli misti 100 mg; sodio edetato 10 mg; gliceril monostearato 100 mg; gliceridi semisintetici solidi 2180 mg.

Confezione: «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi monouso 150 ml;

A.I.C. n. 032207021 (in base 10) - 0YQWSF (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.O.C. Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese (Bologna) Italia, via Modena, 15 (prodotto finito).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: ciclopiroxolamina 0,2 g;

eccipienti: cetrimide 0,01 g; glicole propilenico 20 g; metile p-idrossibenzoato 0,135 g; propile p-idrossibenzoato 0,015 g; nonoxynol 9 1,5 g; tocoferoli misti 0,2 g; polisorbato 20 3 g; acido lattico 0,1 ml; sodio edetato 0,02 g; profumo salvoderm 0,1 ml; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0139

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tandem»

Estratto decreto n. 930 del 22 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TANDEM, nelle forme e confezioni: «10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) (Italia), strada statale 233, km 20,5, c.a.p. 21040, codice fiscale n. 07195130153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule:

A.I.C. n. 029475011 (in base 10) - 0W3J63 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Farmaceutica S.a., stabilimento sito in Barbera del Valles (Spagna), Ronda Santa Maria, 160 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: benazepril cloridrato 10 mg; amlodipina besilato 5 mg;

eccipienti: silice colloidale idrata 1 mg; cellulosa microcristallina 135,056 mg; olio di ricino idrogenato 4 mg; lattosio monoidrato

39,92 mg; amido pregelatinizzato 6 mg; carbossimetilamido sodico a 4 mg: ipromellosa 4,902 mg; ferro ossido giallo 0,059 mg; calcio fosfato dibasico 63 mg; magnesio stearato 2 mg; crospovidone 3 mg; polisorbato 80 0,119 mg; gelatina 74,69 mg; titanio diossido 2,31 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0140

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talco mentolato»

Estratto decreto n. 933 del 22 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale TALCO MENTOLATO, anche nella confezione: «125 g polvere cutanea» 1 flacone (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Schio (Vicenza), via Vicenza n. 2, codice fiscale n. 00161860242.

Produttore: la produzione può essere effettuata sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Schio, via Vicenza n. 2, sia dalla società Zeta farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«125 g polvere cutanea» 1 flacone:

A.I.C. n. 029818022/G (in base 10) - 0WFZ56 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g di polvere contengono:

principio attivo: mentolo 1 g;

eccipienti: talco 99 g.

Indicazioni terapeutiche: pruriti della pelle non lesa, pruriti di origine allergica, prurito conseguente a malattie esantematiche (varicella, morbillo, ecc.), orticaria e pruriti cutanei in generale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0141

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pravaselect»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 531 del 22 novembre 1999

Specialità medicinale: PRAVASELECT:

«20 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 027309018;

«10 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 027309020.

Società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti;

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

La composizione è così modificata:

per le compresse da 10 mg:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio idrato 64,95 mg; polivinilpirrolidone 1,0 mg; cellulosa microcristallina 15,05 mg; sodio croscarmellose 5,0 mg; magnesio stearato 0,50 mg; magnesio ossido 3,30 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,20 mg;

per le compresse da 20 mg:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio idrato 129,9 mg; polivinilpirrolidone 2,0 mg; cellulosa microcristallina 30,10 mg; sodio croscarmellose 10,0 mg; magnesio stearato 1,0 mg; magnesio ossido 6,60 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,40 mg.

È altresì autorizzata ad effettuare la produzione della specialità medicinale in oggetto oltre che presso i siti produttivi già autorizzati, anche presso lo stabilimento Bristol - Myers Squibb SA, sita in Rue du Dr. Gilles 28230 Epernon - Francia.

00A0199

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanaprav»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 532 del 22 novembre 1999

Specialità medicinale: SANAPRAV:

«10 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 029371010;

«20 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 029371022.

Società Sankyo Pharma Italia S.p.a., via Montecassiano, 157 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

per le compresse da 10 mg:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio idrato 64,95 mg; polivinilpirrolidone 1,0 mg; cellulosa microcristallina 15,05 mg; sodio croscarmellose 5,0 mg; magnesio stearato 0,50 mg; magnesio ossido 3,30 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,20 mg;

per le compresse da 20 mg:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio idrato 129,9 mg; polivinilpirrolidone 2,0 mg; cellulosa microcristallina 30,10 mg; sodio croscarmellose 10,0 mg; magnesio stearato 1,0 mg; magnesio ossido 6,60 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,40 mg.

È altresì autorizzata ad effettuare la produzione della specialità medicinale in oggetto oltre che presso i siti produttivi già autorizzati, anche presso lo stabilimento Bristol - Myers Squibb SA, sita in Rue du Dr. Gilles 28231 Epernon - Francia.

00A0200

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clexane»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 544 del 29 novembre 1999

Specialità medicinale: CLEXANE:

6 sir. pronte 2000 U.I. axa - A.I.C. n. 026966034;

6 sir. pronte 4000 U.I. axa/0,4 ml - A.I.C. n. 026966046.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica schema posologico.

È approvata la modifica dello schema posologico così come di seguito specificato:

può essere appropriato un trattamento di più lunga durata: la somministrazione di enoxaparina dovrebbe continuare fino a quando esiste un rischio tromboembolico e fino alla deambulazione del paziente.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A0202

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neurobiol C.M.»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 553 del 6 dicembre 1999

Specialità medicinale: NEUROBIOL C.M.:

«0,5% sciroppo» 1 flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 026135069.

Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: condurango estr. fluido 3,000 g; glicerina 20,000 g; saccarosio 50,000 g; sodio idrossido 1,600 g; essenza marsala 3,000 g; caramello 1,000 g; miscela di para-idrossibenzoati (metile paraben 66,7% + propile paraben 33,3%) 0,099 g; acqua depurata q.b. a 100,00 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A0201

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isairon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 557 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: ISAIRON.

Società Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Isairon» 40 cps 300 mg, A.I.C. n. 023584016, prodotti anteriormente al 1° luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 245 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0181

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neuraben»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 558 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: NEURABEN.

Società Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Neuraben» 30 capsule, A.I.C. n. 023585019, prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 242 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0182

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenitran»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 559 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: TENITRAN.

Società Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Tenitran» 50 cpr 10 mg, A.I.C. n. 021164025, prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 241 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0183

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Verbano Cusio Ossola, con deliberazione di giunta n. 125 del 14 dicembre 1999, ha nominato conservatore dell'ufficio del registro delle imprese il segretario generale dott. Maurizio Colombo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

00A0162

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, riguardante: «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 13, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dopo l'elenco dei firmatari del citato decreto del Presidente della Repubblica, gli estremi di registrazione alla Corte dei conti devono essere integrati come segue: «Ammesso al visto e alla conseguente registrazione, ai sensi della deliberazione n. 45/E/99 adottata dalle sezioni riunite nell'adunanza del 6 dicembre 1999.».

00A0222

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.